

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI - 2

1. un Consorzio quale capogruppo di una costituenda RTI verticale, non possiede l'esperienza di gestione triennale dei servizi di spiaggia, mentre li possiede l'altra società che compone la RTI. Pertanto, trattandosi di una RTI verticale la capogruppo con la sua quota del 60% svolgerebbe le attività di ristorazione, baby club, custodia, trasporto, manutenzione, mentre l'altra società con la sua quota del 40% gestirebbe il servizio di spiaggia (bagnini, sicurezza in mare). E' possibile presentarsi in questa conformazione?

Risposta :

Come indicato negli artt. 37, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” e 272 e ss. Del D.P.R. n. 207/2010, recante il “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/06”, nel R.T.I. Verticale, il mandatario deve svolgere le prestazioni che, anche in termini economici, sono considerate principali, come nel caso specifico del servizio di spiaggia, rispetto alle mandanti che possono svolgere tutte quelle indicate come secondarie.

Trattandosi quindi di centro balneare sono principali i Servizi di spiaggia (noleggio attrezzature, pulizia arenile, posizionamento ombrelloni e attrezzature, salvamento a mare), mentre possono essere considerati secondari tutti gli altri servizi.

2. per il trasporto bagnanti sono già previsti dei punti di raccolta o possono essere individuati dal soggetto proponente? Qual è la frequenza del trasporto bagnanti?

Risposta:

Il servizio di trasporto bagnanti, con spese a carico degli utenti, dovrà essere indicato in sede di offerta (modulo 4), secondo quanto stabilito all'art. 16 - lettera A) - caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione del progetto tecnico) del Disciplinare di gara.

La Stazione appaltante ha individuato punti di raccolta con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico (fermate treno e autobus).

L'Impresa può indicare nell'offerta tecnica ulteriori punti di raccolta e percorsi e gli orari nelle fasce mattutine e serali coincidenti con l'apertura e chiusura del Centro. Altresì, può indicare anche corse aggiuntive nella fascia oraria 13:00/16:00.

3. siamo in contatto con un'associazione di volontari che offrirebbe aiuto per l'assistenza bagnanti (sicurezza e trasporto) in questo caso tale associazione deve rientrare come partner o può anche essere solo indicata nell'offerta tecnica come una delle attività?

Risposta:

L'assistenza bagnanti, a cura dell'aggiudicatrice dell'appalto, dovrà essere assicurata con personale qualificato in possesso di brevetto di idoneità di soccorso a mare in corso di validità ed in regola con le disposizioni degli Organi competenti previste per lo specifico settore, nonché dalle normative contrattualistiche di lavoro.

4. è possibile tenere la ristorazione del centro balneare aperta anche a cena?

Risposta:

Sì, il Centro balneare è una struttura permanente aperta tutto l'anno per alcune attività, sempre nel rispetto delle normative dettate dal Comune di Fiumicino e dalla locale Capitaneria di Porto

5. nella "busta n.1 documentazione" occorre inserire anche il capitolato amministrativo e quello tecnico? In caso di risposta affermativa tali documenti devono essere compilati ove possibile, timbrati e firmati da entrambi i partner?

Risposta:

Nella busta n.1 documentazione dovrà essere inserito, tra l'altro, il capitolato amministrativo (bozza di contratto) e il capitolato tecnico con apposte le firme, per accettazione, in ogni loro pagina, da tutte le imprese raggruppate.

6. la polizza fideiussoria deve essere preparata per un importo pari a 6.940 euro?

Risposta:

La cauzione provvisoria del 2% (ridotta della metà ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06) da presentare in sede di offerta è riferita al valore presunto complessivo dell'appalto, quantificato in € 347.000,00.

7. all'interno di un Consorzio nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara è presente un amministratore verso cui è stata pronunciata sentenza di condanna . Il Consorzio ha provveduto tempestivamente ad adottare atti e misure di dissociazione nei confronti della persona interessata. Attualmente, dal 2009, non è quindi presente nel consiglio di amministrazione. La documentazione comprovante i provvedimenti presi è sufficiente a garantire la regolare partecipazione del consorzio?

Risposta:

In riferimento al quesito posto, si rinvia a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, dal Codice Civile e dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel merito, dovrà essere allegata, tra gli atti da inserire nella busta n. 1 Documentazione - la dichiarazione resa da tutte le Società consorziate partecipanti alla gara, con la quale si dimostri chiaramente di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata e che nessun tipo di rapporto è attualmente in essere con l'Amministratore verso cui è stata pronunciata sentenza di condanna nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara..

Sarà la Commissione giudicatrice che verificherà l'ammissione o meno dell'Impresa alla gara in base alla documentazione presentata.